

UNA INIZIATIVA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DELLE PERSONE CON HANDICAP

Nel mese di gennaio 2009 la signora F.R., affetta da invalidità che non le consente di deambulare e che la costringe permanentemente su una sedia a rotelle, richiedeva all'Utlim di sostenerla in un caso di discriminazione di cui era vittima da parte del Comune di Moncalieri e della Parrocchia di San Martino Vescovo di Revigliasco (Torino).

La richiesta era comprovata da numerosi documenti dai quali si evidenziava la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici, spazi e servizi pubblici".

In particolare la signora F.R. faceva notare che già nel corso dei lavori la mancata osservanza di dette norme era stata da lei stessa segnalata più volte al Comune di Moncalieri ricevendone risposte rassicuranti sia dal Sindaco allora in carica e dal Servizio tecnico del Comune.

Tuttavia, terminati i lavori, sussistevano barriere architettoniche che impedivano alla signora F.R. di fruire degli spazi pubblici restaurati.

L'Utlim, associazione autorizzata ad agire per la tutela giuridica delle persone con disabilità vittime di discriminazione (legge 67/2006) con decreto ministeriale 30 aprile 2008, accettava di rappresentare la signora F.R. avanti al Tribunale di Torino e si rivolgeva all'avv. Mario Motta per ricorrere contro la discriminazione.

Dopo varie udienze e rinvii, dopo una perizia del Ctu (Consulente tecnico d'ufficio) ed una perizia di parte, nonostante la disponibilità dell'Utlim a pervenire ad un accordo che prevedesse l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, a fronte di resistenze della controparte, segnaliamo con viva soddisfazione l'ordinanza del Giudice di Torino del 21 marzo 2012 e depositata in Cancelleria il 27 successivo di cui riproduciamo le parti più significative:

- «La controversia richiede in via preliminare,

di valutare se le parti resistenti, nell'effettuare e/o autorizzare i lavori al sagrato ed alla scalinata, hanno osservato la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

- «Resta quindi da esaminare, per quanto concerne la lamentata discriminazione, la situazione del sagrato che, come si è detto, in sede tecnica non è stata ritenuta conforme alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Ritiene il Tribunale che, tenuto conto della finalità della legge 1 marzo 2006 n. 67 – che è quella di dare attuazione all'articolo 3 della Costituzione attraverso la promozione del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali – costituisce atto discriminatorio indiretto da parte dei resistenti in danno di persone portatrici di disabilità come la sig.ra F.R. l'aver effettuato ed autorizzato lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa senza l'osservanza della normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche»;

- «Atteso quanto sopra esposto – e considerato che non è rilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilità delle parti resistenti, l'esistenza o meno di uno specifico intento di porre in essere una discriminazione – deve essere ordinato alle parti resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori e di rimuovere gli effetti della discriminazione e quindi di autorizzare e porre in essere, a proprie spese, i lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa di San Martino Vescovo in Revigliasco indicati dal Ctu a pagina 20 dell'elaborato peritale»;

- «Come sopra esposto, la signora F.R. è stata costretta per molti anni a non accedere al sagrato dopo la funzione religiosa o ad accedervi con estrema difficoltà e ciò ha comportato una grave menomazione del suo diritto di partecipare a momenti aggregativi significativi della comunità di appartenenza»;

- «Ordina alle parti resistenti, ciascuna per

(segue alla pag. 64)

quanto di sua competenza, di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori e di rimuovere gli effetti della discriminazione e quindi di autorizzare e porre in essere, a proprie spese, i lavori di rifacimento del sagrato della Chiesa di San Martino Vescovo in Revigliasco indicati dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 20 dell'elaborato peritale»;

- *«Condanna in solido la Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresen-*

tante pro tempore a pagare, a titolo di risarcimento del danno, alla signora F.R., la somma di euro 1.000,00»;

- *«Dichiara compensate fino alla metà le spese del giudizio;*

- *«Condanna la Parrocchia di San Martino Vescovo, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte ricorrente la residua metà, che liquida in euro 1.400,00, oltre Iva e contributi previdenziali».*